



## **Commercio e servizi (CONFESERCENTI)**

**DISCLAIMER:**

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

PensPlan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

## NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

### Percentuali di contribuzione

FONDO PENSIONE LAVORATORI DEL TURISMO, TERZIARIO E SERVIZI: MARCO POLO

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
06/10/2004 <sup>1</sup>	31/12/2004	0,55%*	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%*	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%	TFR
01/01/2005	31/12/2005	1,05%*	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%*	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%	TFR
01/01/2006	31/12/2006	1,55%*	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%*	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%	TFR
01/01/2007	ad oggi	1,55%*	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%*	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100%**	TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

\* Lo 0,05% delle quote a carico di lavoratore e azienda costituisce la quota associativa.

\*\*Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

FONDO INTERCATEGORIALE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL TRENINO ALTO ADIGE: LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
19/04/2000 <sup>1</sup>	31/12/2004	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%	TFR
01/01/2005	31/12/2005	1,05%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%	TFR
01/01/2006	31/12/2006	1,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%	TFR
01/01/2007	ad oggi	1,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100%*	TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

\* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

FONDO INTERCATEGORIALE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLA VALLE D'AOSTA: FOPADIVA

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
09/07/2003 <sup>1</sup>	31/12/2004	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%	TFR
01/01/2005	31/12/2005	1,05%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%	TFR
01/01/2006	31/12/2006	1,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%	TFR
01/01/2007	ad oggi	1,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100%*	TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

\* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

## Opzioni quota lavoratore

### MARCO POLO

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
Lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993				
06/10/2004 <sup>1</sup>	ad oggi	1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, 4,5%, 5%, 6%	retribuzione utile al calcolo del TFR	MARCO POLO
Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993				
06/10/2004 <sup>1</sup>	ad oggi	1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, 4,5%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%	retribuzione utile al calcolo del TFR	MARCO POLO

Il lavoratore può aumentare la percentuale di contribuzione a suo carico entro i limiti di deducibilità fiscale (fonte: MARCO POLO)

### LABORFONDS

Nel 1° anno di vita del Fondo (da maggio 2000 – data attivazione del Fondo - fino al 31.12.2000<sup>2</sup>) è stata data disposizione che i lavoratori, in considerazione dei limiti massimi di deducibilità fiscale stabiliti dalla normativa allora vigente, potessero chiedere di aumentare la percentuale a proprio carico fino ad eguagliare la quota del TFR destinato al Fondo, entro i limiti massimi del 2% della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR e non superiore in valore assoluto a 1.291,14 Euro (€ 2.500.000).

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
19/04/2000 <sup>1</sup>	31/12/2000	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	Statuto di LABORFONDS
Lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993				
06/10/2004	ad oggi	1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, 4,5%, 5%, 6%	retribuzione utile al calcolo del TFR	MARCO POLO
Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993				
06/10/2004	ad oggi	1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, 4,5%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 11%	retribuzione utile al calcolo del TFR	MARCO POLO
01/01/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

\* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

### FOPADIVA

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
Lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993				
06/10/2004 <sup>1</sup>	ad oggi	1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, 4,5%, 5%, 6%	retribuzione utile al calcolo del TFR	MARCO POLO
Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993				
06/10/2004 <sup>1</sup>	ad oggi	1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, 4,5%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%	retribuzione utile al calcolo del TFR	MARCO POLO

## Destinatari

### MARCO POLO - FOPADIVA

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire tutti i lavoratori che siano stati assunti ed abbiano superato - ove previsto - il relativo periodo di prova in una delle seguenti tipologie di contratto individuale:

- a tempo indeterminato;
- a tempo parziale;
- a tempo determinato di durata superiore a tre mesi;
- formazione e lavoro;
- apprendistato.

### LABORFONDS

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire tutti i lavoratori a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi, che abbiano superato il periodo di prova.

Dal 09/08/2001, data di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto del Fondo, non è più necessario attendere il superamento del periodo di prova, in quanto "salva diversa disposizione del contratto collettivo di riferimento il lavoratore può manifestare la volontà di adesione al Fondo in qualunque momento".

## Altre informazioni

### SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE CCNL 08/11/1994

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2120 Codice Civile, come modificato dalla legge 29 maggio 1982 n. 297, sono escluse dalla quota della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le somme corrisposte ai seguenti titoli:

- i rimborsi spese;
- le somme concesse occasionalmente a titolo di "una tantum", gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili;
- i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo;
- le indennità sostitutive di preavviso;
- le indennità sostitutive di ferie;
- le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF;
- le prestazioni in natura, quando si prevede un corrispettivo a carico del lavoratore;
- gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva di secondo livello.

### VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicitate (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

Lo Statuto di MARCO POLO prevede che in caso di sospensione del rapporto di lavoro con corresponsione di retribuzione intera o ridotta, la contribuzione a carico sia del datore di lavoro che dei lavoratori associati è commisurata al trattamento retributivo effettivamente dovuto dalle imprese ai sensi delle disposizioni di legge o degli accordi collettivi di lavoro vigenti. In caso di sospensione del rapporto di lavoro con sospensione integrale della retribuzione, o in caso di aspettativa non retribuita, la contribuzione a carico dei datori di lavoro è sospesa, ferma restando la facoltà del lavoratore di proseguire volontariamente il versamento della contribuzione a suo carico ove consentito dalla normativa vigente.

---

<sup>1</sup> Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

<sup>2</sup> Il 1° gennaio 2001 è entrato in vigore il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.

# **CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI (CONFESERCENTI)**

Indice:

06/07/2004 CCNL Accordo di rinnovo

22/09/1999 CCNL Testo definitivo

20/01/1997 CCNL Protocollo previdenza complementare

08/11/1994 CCNL Testo definitivo

MARCO POLO Accordo istitutivo e Statuto

## **06/07/2004**

### **Art. .... – Fondo di previdenza complementare Marco Polo**

Premesso che Marco Polo è il Fondo di previdenza complementare, costituito dalle Parti stipulanti il presente CCNL in base al Protocollo del 20 gennaio 1997, destinato ai lavoratori dipendenti da aziende del settore del terziario distribuzione e servizi, le parti convengono che il contributo inizialmente fissato dal suddetto Protocollo nella misura dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei datori di lavoro e dello 0,55%, comprensivo dello 0,05% a titolo di quota associativa, a carico dei lavoratori, viene modificato secondo le misure, i termini e le modalità di seguito elencati:

- dal 1° gennaio 2005 il contributo – a carico dei datori di lavoro - per ogni lavoratore iscritto sarà pari all'1,05% della retribuzione utile per il computo del TFR;

- dal 1° gennaio 2006 il contributo – a carico dei datori di lavoro - per ogni lavoratore iscritto sarà pari all'1,55% della retribuzione utile per il computo del TFR.

La contribuzione minima a carico dei lavoratori non è modificata.

## **22/09/1999**

### **Art. 11 - Previdenza complementare.**

Dichiarazione sulla previdenza integrativa.

Le Parti, nell'esprimere la propria valutazione positiva circa la diffusione di forme di previdenza integrativa volontaria, si danno reciprocamente atto della disponibilità a definire, in un quadro normativo che lo consenta, una soluzione della materia per settore.

Le Parti s'impegnano a promuovere proprie iniziative presso il Governo e le Istituzioni, per sollecitare una diversa normativa in grado di agevolare realmente il decollo dei Fondi pensione integrativi del sistema pubblico, adeguato alle esigenze dei lavoratori e compatibile con i costi previdenziali a carico delle aziende. A tal fine verrà insediata una Commissione paritetica di esperti che esaminerà le problematiche connesse.

La predetta Commissione, composta da 12 membri, verrà insediata entro settembre 2001 e dovrà concludersi entro 3 mesi.

## **20/01/1997**

**Protocollo in materia di previdenza complementare integrativa nel settore del terziario, della distribuzione e dei servizi**

In data 20 gennaio 1997

la Confesercenti

e

FILCAMS-CGIL  
FISASCAT-CISL  
UILTUCS-UIL

- in considerazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 124 del 21 aprile 1993 in materia di disciplina delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari;
- preso atto delle successive modificazioni ed integrazioni, introdotte dalla L. 8 agosto 1995 che ha riformato il sistema pensionistico complementare;
- al fine di sviluppare un sempre più elevato livello di copertura previdenziale a favore dei lavoratori dipendenti da aziende del settore terziario, della distribuzione e dei servizi;

convengono:

di costituire, entro il 30 giugno 1997, un Fondo di previdenza complementare, impegnandosi a predisporre, nello stesso termine, l'atto costitutivo, lo Statuto ed il regolamento attuativo, nonché a completare le formalità amministrative necessarie.

Resta inteso, in ogni caso, che la costituzione del Fondo dovrà avvenire secondo quanto di seguito indicato:

- 1) il Fondo avrà lo scopo di fornire, prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche in forma di rendita e capitale, sulla base dei contributi accantonati e capitalizzati nonché dei rendimenti realizzati dai soggetti gestori dello stesso;
- 2) lo stesso Fondo potrà associare esclusivamente lavoratori dipendenti da datori di lavoro appartenenti al settore del terziario, della distribuzione e dei servizi, nonché, i datori di lavoro titolari del rapporto di lavoro intercorrente con gli stessi. E' altresì prevista la possibilità, da regolamentare successivamente, di adesione da parte di lavoratori dipendenti da settori affini. Per settori affini si intendono quelli in cui vengono applicati contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle stesse OO.SS. dei lavoratori stipulanti il c.c.n.l. per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi;
- 3) l'associazione al Fondo dei lavoratori avverrà mediante adesione volontaria, secondo forme e modalità da definire e potrà riguardare tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o a tempo parziale nonché con contratto di formazione-lavoro, classificati in uno dei livelli di cui al c.c.n.l. del terziario, della distribuzione e dei servizi, nonché a quelli appartenenti alla categoria dei quadri;
- 4) l'adesione al Fondo richiederà una contribuzione a carico del lavoratore pari allo 0,55% - di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa - della retribuzione utile per il computo del t.f.r. ed un uguale versamento a carico del datore di lavoro. Inoltre per i lavoratori già assunti è previsto il versamento del 50% del t.f.r. maturato nell'anno, mentre per i nuovi assunti è previsto il versamento del 100% del t.f.r. maturato nell'anno. Viene, infine, stabilito l'obbligo di effettuare un versamento al momento dell'adesione al Fondo a titolo di iscrizione, pari a lire 30.000, di cui 7.000 a carico del dipendente, le cui modalità di esecuzione verranno definite dal regolamento del Fondo. L'obbligo posto a carico del datore di lavoro sussisterà per la durata dell'adesione del lavoratore al Fondo costituito sulla base del presente Protocollo;
- 5) il lavoratore può versare al Fondo ulteriori quote individuali anche derivanti da quanto maturato a titolo di quota variabile in virtù di contrattazione di II livello;
- 6) il Fondo, così come costituito e regolamentato sulla base di quanto previsto dal presente Protocollo, rappresenta la forma pensionistica complementare riconosciuta dalle parti come applicabile ai dipendenti del settore. Pertanto, le parti si impegnano a collaborare per la massima diffusione del Fondo, anche al fine di pervenire ad una sua applicazione generalizzata a tutti i soggetti operanti nel settore. Le parti si impegnano, altresì, ad incontrarsi preventivamente nel caso in cui dovessero prospettarsi difficoltà nello svolgimento di tale progetto;
- 7) possono divenire soci del Fondo le aziende ed i lavoratori dipendenti del settore terziario già iscritti a fondi o casse aziendali preesistenti alla data di costituzione del Fondo a condizione che un nuovo accordo sindacale tra aziende e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL stabilisca la confluenza del Fondo aziendale nel Fondo e che tale confluenza sia deliberata dai competenti Organi del Fondo aziendale ed autorizzata dal Consiglio di amministrazione del Fondo;
- 8) il Fondo, costituito come Associazione riconosciuta e regolato dallo Statuto che verrà predisposto sulla base del presente Protocollo, avrà quali soci sia i lavoratori che i datori di lavoro aderenti allo stesso e verrà gestito attraverso i seguenti organi:
  - Assemblea dei delegati dei soci, composta pariteticamente sia dai lavoratori che dai datori di lavoro che contribuiscono;
  - Consiglio di amministrazione composto in modo tale che la rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro sia paritetica; le rappresentanze verranno individuate anche in correlazione ai versamenti effettuati;
  - Collegio dei revisori dei conti composto pariteticamente;
  - Comitato dei garanti composto pariteticamente da rappresentanti delle parti stipulanti il presente Protocollo; dei quali la formazione e le attribuzioni verranno definite nello Statuto costitutivo il Fondo stesso;
- 9) viene previsto un periodo di 12 mesi per la preadesione al Fondo;

- 10) durante la fase transitoria, al fine di gestire le esigenze di tale periodo, verrà creato un Organismo di gestione paritetico, che cesserà di svolgere i suoi compiti con l'insediamento degli Organi del Fondo;
- 11) fermo restando quanto verrà disciplinato dallo Statuto riguardo al trasferimento del lavoratore ad altro Fondo, viene comunque individuato un tempo minimo di adesione pari a 5 anni per i primi cinque anni di vita del Fondo stesso e, successivamente a tale termine, pari ad almeno 3 anni;
- 12) le parti individueranno il ruolo che gli Enti bilaterali nazionali e territoriali potranno assumere in supporto alle attività del Fondo e di informazione ai lavoratori;
- 13) le parti si incontreranno per definire norme contrattuali che tengano conto della legislazione del Trentino Alto-Adige sulla materia.

#### Norma finale

Le parti si danno reciprocamente atto che eventuali correzioni od integrazioni del presente Protocollo di intesa richieste dagli Organi di Vigilanza competenti non pregiudicano la validità e l'applicabilità dell'intero Protocollo ma impegnano le parti ad apportare al testo le correzioni e le integrazioni necessarie.

**08/11/1994**

Le Parti, nell'esprimere la propria valutazione positiva circa la diffusione di forme di previdenza integrativa volontaria, si danno reciprocamente atto della disponibilità a definire, in un quadro normativo che lo consenta, una soluzione della materia per il settore. Le Parti si impegnano a promuovere proprie iniziative presso il Governo e le Istituzioni, per sollecitare una diversa normativa in grado di agevolare realmente il decollo dei fondi pensione integrativi del sistema pubblico, adeguato alle esigenze dei lavoratori e compatibile con i costi previdenziali a carico delle aziende. A tal fine verrà insediata una Commissione Paritetica di esperti che esaminerà le problematiche connesse. La predetta Commissione, composta da dodici membri, verrà insediata entro il 30 novembre 1994 e dovrà concludere i lavori entro dodici mesi.

## **MARCO POLO ACCORDO ISTITUTIVO**

### **Accordo 14 dicembre 1999 per la costituzione del Fondo di previdenza complementare denominato Marco Polo**

#### Considerati:

- il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;
- il decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1996, n. 703, recante norme sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse;
- il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n. 211, recante norme sui requisiti formali costitutivi, sugli elementi essenziali statuari, sui requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi e sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dei fondi pensione gestori di forme di previdenza complementare;
- il c.c.n.l. per i dipendenti di aziende del settore turismo sottoscritto in data 22 gennaio 1999 tra CONFESERCENTI e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL;
- il Protocollo in materia di previdenza complementare integrativa nel settore terziario della distribuzione dei servizi sottoscritto in data 20 gennaio 1997 tra CONFESERCENTI e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL;
- il c.c.n.l. per i dipendenti delle aziende facenti parte della Associazione italiana catene alberghiere sottoscritto in data 10 febbraio 1999 tra AICA e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL;
- il c.c.n.l. per i dipendenti di aziende dell'industria turistica sottoscritto in data 10 febbraio 1999 tra FEDERTURISMO e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL;
- il c.c.n.l. per i dipendenti delle aziende termali sottoscritto in data 15 giugno 1999 tra FEDERTERME e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL;

#### Si concorda:

- a) di istituire una forma pensionistica complementare a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale da attuare mediante costituzione del "Fondo pensione complementare a capitalizzazione denominato Marco Polo" e di seguito denominato Fondo per i dipendenti il cui rapporto di lavoro sia disciplinato da uno dei seguenti contratti

stipulati dalle parti istitutive:

- 1) c.c.n.l. per i dipendenti delle aziende facenti parte dell'AICA sottoscritto da AICA e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL in data 10 febbraio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) c.c.n.l. per i dipendenti da aziende dell'industria turistica sottoscritto da FEDERTURISMO e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL in data 10 febbraio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 3) c.c.n.l. per i dipendenti da aziende del settore turismo sottoscritto da CONFESERCENTI e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL in data 22 gennaio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 4) c.c.n.l. per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi sottoscritto da CONFESERCENTI e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL in data 22 settembre 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 5) c.c.n.l. per i dipendenti delle aziende termali sottoscritto in data 15 giugno 1999 tra FEDERTERME e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL;

#### Art. 1

(Costituzione)

Il Fondo è costituito ai sensi dell'art. 12 e seguenti del codice civile, nonché ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni.

#### Art. 2

(Destinatari)

1) La forma pensionistica complementare di cui al presente accordo, nei limiti ed alle condizioni di cui al successivo comma, è rivolta ai lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia disciplinato esclusivamente da uno dei seguenti contratti:

- a) c.c.n.l. per i dipendenti delle aziende facenti parte dell'AICA sottoscritto da AICA e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL in data 10 febbraio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) c.c.n.l. per i dipendenti da aziende dell'industria turistica sottoscritto da FEDERTURISMO e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL in data 10 febbraio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) c.c.n.l. per i dipendenti da aziende del settore turismo sottoscritto da CONFESERCENTI e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL in data 22 gennaio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) c.c.n.l. per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi sottoscritto da CONFESERCENTI e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL in data 22 settembre 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) c.c.n.l. per i dipendenti delle aziende termali sottoscritto in data 15 giugno 1999 tra FEDERTERME e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL.

2) In particolare destinatari della forma pensionistica complementare nonché beneficiari delle relative prestazioni sono i lavoratori ai quali si applica uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma precedente che siano stati assunti ed abbiano superato - ove previsto - il relativo periodo di prova in una delle seguenti tipologie di contratto individuale:

- a) a tempo indeterminato;
- b) a tempo parziale;
- c) contratto a tempo determinato di durata superiore a 3 mesi;
- d) apprendistato;
- e) formazione e lavoro.

3) Destinatari della forma pensionistica sono altresì i lavoratori assunti in una delle tipologie di contratto individuale di cui al precedente comma 2) dei settori affini i cui c.c.n.l. sono sottoscritti da almeno 2 delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo. Al fine di garantire una univoca interpretazione della presente norma si conviene di considerare "affini" i settori definiti dall'art. 49, comma 1, lettera d), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni ed integrazioni, come da Allegato A al presente accordo.

#### Art. 3

(Associati)

1) Sono associati al Fondo:

- a) i lavoratori dipendenti destinatari della forma pensionistica complementare così come individuati al precedente articolo 2 i quali abbiano manifestato la volontà di adesione al Fondo con le modalità stabilite nello Statuto;
- b) i datori di lavoro che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati al Fondo;
- c) i lavoratori pensionati che percepiscono le prestazioni pensionistiche complementari erogate dal Fondo.

2) La facoltà dei lavoratori dei settori cosiddetti affini di divenire associati a Marco Polo ferma restando l'adesione volontaria del lavoratore, deve essere preventivamente disciplinata con apposito accordo tra le Organizzazioni sindacali stipulanti i c.c.n.l. dei settori in oggetto e le rispettive Associazioni o Federazioni delle imprese di settore. Con il medesimo accordo sono stabilite le aliquote di contribuzione ed i tempi di adesione.

L'adesione a Marco Polo deve essere autorizzata dal Consiglio di amministrazione e comporta la piena accettazione dello Statuto di Marco Polo nonché di ogni deliberazione assunta dal Consiglio di amministrazione, compresa quella relativa alla quota associativa.



3) Possono divenire associati a Marco Polo i lavoratori dipendenti da aziende che applicano uno dei contratti di cui al precedente articolo 2, comma 1, iscritti a fondi o casse preesistenti alla data di costituzione di Marco Polo a condizione che i competenti Organi del fondo o della cassa preesistente deliberino la confluenza in Marco Polo e che tale confluenza sia autorizzata dal Consiglio di amministrazione di Marco Polo.

4) In mancanza della delibera di confluenza di cui sopra, i lavoratori dipendenti da aziende che applicano uno dei contratti di cui al precedente articolo 2, comma 1, iscritti a fondi o casse preesistenti alla data di costituzione di Marco Polo diventano associati al medesimo se si avvalgono della facoltà di trasferimento della posizione pensionistica individuale prevista dalla normativa vigente.

5) Possono mantenere la qualità di associati a Marco Polo, previo accordo sindacale, i lavoratori che in seguito a trasferimento di azienda o di ramo di azienda, operato ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. e successive modifiche, abbiano perso i requisiti di cui al punto 1 del 1° comma del presente articolo, a condizione che nell'azienda accipiente non operi altro fondo pensione.

#### Art. 4

(Organi del Fondo)

1. Sono organi del Fondo:

- a) l'Assemblea dei delegati;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente e il Vicepresidente;
- d) il Collegio dei revisori.

#### Art. 5

(Assemblea dei delegati)

1) Fino al raggiungimento di 5.000 adesioni l'Assemblea dei delegati è costituita da 48 delegati dei quali 24 in rappresentanza dei datori di lavoro associati a Marco Polo e 24 in rappresentanza dei lavoratori associati a Marco Polo.

Al superamento di 5.000 adesioni e comunque alla scadenza del mandato dell'Assemblea in carica, il numero dei componenti l'Assemblea dei delegati è elevato a 90.

I delegati sono eletti secondo le modalità stabilite nei Regolamenti elettorali definiti dai soggetti sottoscrittori del presente accordo ed a questo allegati come sua parte integrante sotto la lettera "B".

2) Le elezioni per l'insediamento della prima assemblea sono indette al raggiungimento del numero di 1.000 adesioni a Marco Polo.

#### Art. 6

(Il Consiglio di amministrazione)

1) Il Consiglio di amministrazione è costituito da 12 componenti dei quali, in attuazione del principio di pariteticità, 6 in rappresentanza dei datori di lavoro associati e 6 eletti in rappresentanza dei lavoratori associati a Marco Polo.

2) I componenti il Consiglio di amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente.

3) Il Consiglio di amministrazione elegge il Presidente e il Vicepresidente rispettivamente ed alternativamente tra i componenti del Consiglio rappresentanti i datori di lavoro ed i componenti del Consiglio rappresentanti i lavoratori associati a Marco Polo.

#### Art. 7

(Collegio dei revisori)

1) Il Collegio dei revisori è composto da 2 componenti effettivi e 2 supplenti eletti dall'Assemblea per metà in rappresentanza dei lavoratori associati al Fondo e per l'altra metà in rappresentanza dei datori di lavoro associati.

2) L'Assemblea elegge il Presidente del Collegio dei revisori tra i revisori appartenenti alla rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Consiglio di amministrazione.

#### Art. 8

(Impiego delle risorse)

1) Il patrimonio del Fondo è integralmente affidato in gestione, sulla base di apposite convenzioni, a soggetti abilitati a svolgere l'attività di gestione ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 28 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni.

2) Le convenzioni di gestione indicano le linee di indirizzo dell'attività, le modalità con le quali esse possono essere modificate, nonché i termini e le modalità con i quali è esercitata la facoltà di recesso dalla convenzione medesima.

3) Gli investimenti devono essere opportunamente bilanciati in modo da soddisfare le esigenze di sicurezza degli investimenti connesse all'utilizzo del t.f.r.

- 4) Marco Polo può attuare una gestione articolata su più linee di investimento.
- 5) Nella fase di avvio Marco Polo attua una gestione caratterizzata da una unica linea di investimento. Il passaggio alla gestione articolata su più linee di investimento è deliberato, su proposta del Consiglio di amministrazione, dall'Assemblea mediante modifica statutaria.

Art. 9  
(Conflitti d'interesse)

Ai sensi dell'art. 6, comma 4 quinquies, lettera c), del decreto legislativo 28 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, lo Statuto del Fondo definisce le norme da osservare in materia di conflitti di interesse avuto riguardo alla fattispecie individuate come rilevanti dal decreto del Ministro del tesoro del 21 novembre 1996, n. 703.

Art. 10  
(Contribuzione)

- 1) La contribuzione a Marco Polo è stabilita nelle seguenti misure:
  - a) 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del t.f.r. a carico del lavoratore;
  - b) 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del t.f.r. a carico del datore di lavoro;
  - c) una quota di t.f.r. pari al 3,45 della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r. nel periodo di riferimento dalla data di adesione al Fondo per i lavoratori qualificabili come già occupati alla data del 28 aprile 1993;
  - d) il 100% del t.f.r. maturato nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993.
- 2) In caso di sospensione del rapporto di lavoro con corresponsione di retribuzione intera o ridotta, la contribuzione a carico sia delle imprese che dei lavoratori associati è commisurata al trattamento retributivo effettivamente dovuto dai datori di lavoro ai sensi delle disposizioni di legge o degli accordi collettivi di lavoro vigenti.
- 3) In caso di sospensione del rapporto di lavoro con sospensione integrale della retribuzione, o in caso di aspettativa non retribuita, la contribuzione a carico dei datori di lavoro è sospesa, ferma restando la facoltà del lavoratore associato a Marco Polo di proseguire volontariamente il versamento della contribuzione a suo carico.
- 4) La contribuzione a Marco Polo decorre dalla data di adesione.
- 5) Eventuali contributi più elevati, rispetto a quelli stabiliti nel presente accordo, possono essere definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al precedente articolo 2, commi 1 e 3, nonché in sede di contrattazione di secondo livello.
- 6) E' fatta salva la facoltà del lavoratore iscritto a Marco Polo di effettuare versamenti volontari aggiuntivi entro il limite massimo di deducibilità fiscale previsto dalla normativa vigente.
- 7) Ai fini della regolarizzazione dell'obbligo contributivo, per il caso di mancato o tardivo versamento, il datore di lavoro è tenuto a versare al Fondo, con le modalità definite dalle norme operative interne, un importo pari alla contribuzione oggetto di regolarizzazione maggiorato dell'eventuale incremento percentuale del valore della quota del Fondo registrato nel periodo di mancato o tardivo versamento, comunque in misura non inferiore al tasso di interesse legale.

Il datore di lavoro è inoltre tenuto al versamento di un ulteriore importo pari agli interessi di mora calcolati in base al tasso di interesse legale maggiorato di 2 punti percentuali, fatta salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di intraprendere tutte le azioni ritenute utili per la tutela degli interessi di Marco Polo. I suddetti interessi di mora sono direttamente destinati alla copertura degli oneri amministrativi del Fondo.

Il datore di lavoro è tenuto a risarcire Marco Polo di eventuali danni di natura economica e/o patrimoniale causati dal ritardato versamento.

Art. 11  
(Adesione e permanenza nel Fondo)

- 1) I lavoratori aderiscono a Marco Polo per libera scelta individuale con le modalità previste dallo Statuto.
- 2) L'adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di una scheda informativa contenente le indicazioni previste dalla legge ed approvata dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione.
- 3) A seguito dell'adesione, il lavoratore e il datore di lavoro assumono l'obbligo di versare i contributi nella misura determinata dalla contrattazione collettiva vigente.

Art. 12  
(Cessazione dell'obbligo di contribuzione)

- 1) L'obbligo di contribuzione a Marco Polo a carico dell'impresa cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero in caso di promozione del lavoratore alla qualifica di dirigente.
- 2) L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico del lavoratore dipendente cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro ovvero in caso di promozione a dirigente.
- 3) La richiesta del lavoratore di avvalersi, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, della facoltà di

trasferire la propria posizione pensionistica presso altro fondo pensione determina la cessazione dell'obbligo di contribuzione al Fondo sia in capo all'azienda che in capo al lavoratore a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla presentazione dell'istanza. Le modalità di esercizio della suddetta facoltà sono disciplinate nello Statuto.

#### Art. 13 (Prestazioni)

- 1) Marco Polo eroga, quando ne ricorrano i presupposti, prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità.
- 2) Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di associazione al Fondo.
- 3) Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno 15 anni di associazione al Fondo.
- 4) Le norme di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori associati la cui posizione venga acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando, ai fini della integrazione dei requisiti minimi di permanenza, anche l'anzianità maturata presso il fondo di provenienza.
- 5) Il Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità mediante apposite convenzioni con imprese di assicurazione abilitate dalla legge.
- 6) Il lavoratore associato che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità ha facoltà di chiedere la liquidazione in forma di capitale della prestazione pensionistica cui ha diritto entro la misura massima prevista dalla normativa vigente.
- 7) Il lavoratore associato che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro implicante il venire meno dei requisiti di partecipazione al Fondo non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche può riscattare la propria posizione individuale. Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati. La liquidazione dell'importo così determinato avviene entro sei mesi dalla richiesta del riscatto.
- 8) Agli associati che provengano da altri fondi pensione ai quali sia stata riconosciuta, sulla base della documentazione prodotta, la qualifica di "vecchi iscritti" agli effetti di legge, non si applicano le norme di cui ai commi 2), 3) e 6) del presente articolo. Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso di cui alle richiamate disposizioni e possono optare per la liquidazione in forma di capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione pensionistica.
- 9) In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento per vecchiaia o per anzianità, beneficiari del riscatto sono i soggetti indicati dalle disposizioni di legge vigenti.
- 10) L'iscritto al Fondo da almeno otto anni può conseguire un'anticipazione dei contributi accumulati per eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del 1° comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con facoltà di reintegrare la propria posizione nel Fondo secondo modalità stabilite dal Fondo stesso. Non sono ammessi altre anticipazioni o riscatti diversi da quello di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 124/1993. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per avvalersi della facoltà di cui al presente comma sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione e forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale.
- 11) Il Fondo non può assumere o concedere prestiti.

#### Art. 14 (Trasferimenti)

- 1) Il lavoratore associato nei cui confronti vengano meno i requisiti di partecipazione a Marco Polo prima del pensionamento, conserva la titolarità giuridica della propria posizione e deve comunicare al Fondo la scelta tra una delle seguenti opzioni:
  - a) trasferimento della intera posizione pensionistica presso un altro fondo pensione cui l'associato medesimo acceda in relazione ad un cambiamento di azienda o di categoria giuridica;
  - b) trasferimento della intera posizione pensionistica presso un fondo pensione aperto;
  - c) riscatto della intera posizione pensionistica;
  - d) conservazione della posizione pensionistica in assenza di contribuzione.
- 2) Il lavoratore associato, anche in costanza dei requisiti di partecipazione a Marco Polo, ha facoltà di chiedere il trasferimento dell'intera posizione individuale presso altro fondo pensione alle seguenti condizioni:
  - a) non prima che abbia maturato almeno cinque anni di iscrizione nei primi cinque anni di vita di Marco Polo;
  - b) non prima che abbia maturato almeno tre anni di iscrizione a partire dal sesto anno di vita di Marco Polo.
- 3) Le modalità ed i termini relativi all'esercizio di detta facoltà sono determinati nello Statuto. Gli adempimenti relativi a carico di Marco Polo sono espletati entro il termine massimo di 6 mesi decorrenti dal giorno della comunicazione.

#### Art. 15

(Spese di promozione del Fondo)

Per la copertura delle spese di costituzione e di promozione del Fondo, all'atto dell'iscrizione, è prevista una quota "una tantum" pari a lire 30.000 di cui lire 23.000 a carico dell'azienda e 7.000 a carico del lavoratore.

#### Art. 16

(Spese per la gestione del Fondo)

- 1) Alle spese per la gestione del Fondo si fa fronte attraverso la quota associativa. L'importo della quota associativa è deliberato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione.
- 2) Il Consiglio di amministrazione propone l'importo della quota associativa con riferimento a quanto stabilito al riguardo della fonte istitutiva e successive modificazioni ed integrazioni.
- 3) Qualora l'importo della quota associativa stabilito dalla fonte istitutiva risulti incapiente, sulla base dei dati di bilancio del Fondo, il Consiglio di amministrazione ne dà comunicazione ai soggetti firmatari della fonte istitutiva.

#### Art. 17

(Fase transitoria)

- 1) Con l'atto di costituzione di Marco Polo le parti designano i componenti del Consiglio di amministrazione provvisorio e del Collegio dei revisori provvisorio che restano in carica fino all'insediamento della prima Assemblea.
- 2) Il Consiglio di amministrazione provvisorio è costituito da 12 componenti, di cui 6 in rappresentanza dei datori di lavoro e 6 in rappresentanza dei lavoratori.
- 3) La rappresentanza legale spetta al Presidente e al Vicepresidente. Ogni atto di disposizione richiede la firma congiunta secondo le modalità e i limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione.
- 4) Il Collegio dei revisori provvisorio è costituito da un componente effettivo e uno supplente rispettivamente in rappresentanza dei datori di lavoro e in rappresentanza dei lavoratori.
- 5) Il Consiglio di amministrazione provvisorio attua tutti gli adempimenti necessari ad espletare tutte le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte del Fondo e gestisce tutta la fase relativa alla raccolta delle adesioni fino all'insediamento della prima Assemblea. Durante la fase transitoria il Consiglio di amministrazione provvisorio gestisce l'attività di promozione del Fondo potendo allo scopo utilizzare le quote per la copertura delle spese di costituzione e promozione del Fondo previste dal precedente articolo 15.
- 6) Spetta al Consiglio di amministrazione provvisorio, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 5, indire le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea.

#### Art. 18

(Norma finale)

- 1) Le parti si danno atto che il presente accordo, lo Statuto e l'atto costituito di Marco Polo individuano l'insieme dei diritti e degli obblighi che si sono intesi attribuire ai lavoratori ed ai datori di lavoro in materia di previdenza complementare e che gli obblighi non sussistono nei confronti dei lavoratori che non aderiscano o che perdano i requisiti di partecipazione al Fondo.
- 2) Il contributo previsto al precedente articolo 10, e sue successive modificazioni, è dovuto esclusivamente al Fondo istituito per effetto del presente accordo.

Allegato A

Legge 9 marzo 1989, n. 88

#### Art. 49

(Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali)

1. La classificazione dei datori di lavoro disposta dall'Istituto ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed è stabilita sulla base dei seguenti criteri:
  - a) settore industria, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni; delle lavanderie industriali; della pesca; dello spettacolo; nonché per le relative attività ausiliarie (1);
  - b) settore artigianato, per le attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
  - c) settore agricoltura, per le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile ed all'articolo 1 della legge 20 novembre 1986, n. 778;
  - d) settore terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche; nonché per le relative attività ausiliarie;
  - e) credito, assicurazione e tributi, per le attività: bancarie e di credito; assicurative; esattoriale, relativamente ai servizi tributari appaltati.
2. I datori di lavoro che svolgono attività non rientranti fra quelle di cui al comma 1 sono inquadrati nel settore

"attività varie"; qualora non abbiano finalità di lucro sono esonerati, a domanda, dalla contribuzione alla Cassa unica assegni familiari, a condizione che assicurino ai propri dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori a quelli previsti dalla legge.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sarà stabilito a quale dei settori indicati nel precedente comma si debbano aggregare, agli effetti previdenziali ed assistenziali, i datori di lavoro che svolgono attività plurime rientranti in settori diversi.

Restano comunque validi gli inquadramenti già in atto nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura o derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti emanati ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

---

(1) Lettera così modificata dall'art. 16, comma 5, legge 7 agosto 1997, n. 266.

## **MARCO POLO STATUTO**

### **TITOLO I COSTITUZIONE E SCOPO**

#### **ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE - FONTI ISTITUTIVE - DURATA - SEDE**

1) Ai sensi del Decreto Legislativo 21 Aprile 1993 n° 124 e successive modificazioni ed integrazioni è costituito il "Fondo Pensione Complementare a capitalizzazione dei dipendenti da aziende turistiche, termali, della distribuzione e settori affini -MARCO POLO in forma di associazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del codice civile, di seguito denominato "MARCO POLO-Fondo Pensione".

2) La fonte istitutiva di MARCO POLO-Fondo Pensione è, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 28 Aprile 1993 n. 124, l'accordo istitutivo sottoscritto in data 14 dicembre 1999 tra Associazione Italiana Catene Alberghiere (AICA), Confederazione Italiana Esercenti Attività Commerciali, Turistiche e dei Servizi (CONFESERCENTI), Federazione Italiana Viaggi e Turismo (FEDERTURISMO), Federazione Italiana delle Industrie Termali e delle Acque Minerali Curative (FEDERTERME)

E

FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL

3) MARCO POLO-Fondo Pensione ha sede in Roma, Via Nazionale n. 60.

4) La durata di MARCO POLO-Fondo Pensione è fissata a tempo indeterminato, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo articolo 36.

#### **ARTICOLO 2 - SCOPO**

1) MARCO POLO-Fondo Pensione ha lo scopo di realizzare a favore dei lavoratori associati trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

2) MARCO POLO-Fondo Pensione non ha scopi di lucro.

### **TITOLO II ASSOCIATI - RAPPORTO ASSOCIATIVO**

#### **ART. 3 - DESTINATARI**

1) Destinatari di MARCO POLO-Fondo Pensione sono, nei limiti di cui ai successivi commi 2) e 3), i lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia disciplinato da uno dei seguenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro:

a) il CCNL per i dipendenti di aziende del settore Turismo sottoscritto in data 22 Gennaio 1999 tra CONFESERCENTI e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL;

b) CCNL per i dipendenti da aziende del settore terziario, della distribuzione, dei servizi, sottoscritto in data 22 settembre 1999 tra CONFESERCENTI e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL;

c) il CCNL per i dipendenti delle aziende facenti parte della Associazione Italiana Catene Alberghiere sottoscritto in data 10 Febbraio 1999 tra AICA e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL;

- d) il CCNL per i dipendenti di aziende dell'Industria Turistica sottoscritto in data 10 Febbraio 1999 tra FEDERTURISMO e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL;
- e) il CCNL per i dipendenti delle aziende Termali sottoscritto in data 15 giugno 1999 tra FEDERTERME e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL;
- 2) In particolare destinatari di MARCO POLO-Fondo Pensione nonché beneficiari delle relative prestazioni sono i lavoratori ai quali si applica uno dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui al precedente comma 1) che siano stati assunti ed abbiano superato - ove previsto - il relativo periodo di prova in una delle seguenti tipologie di contratto individuale:
- a) a tempo indeterminato
- b) a tempo parziale
- c) a tempo determinato di durata superiore a tre mesi
- d) formazione e lavoro
- e) apprendistato.
- 3) Destinatari della forma pensionistica sono altresì i lavoratori, assunti in una delle tipologie di contratto individuale di cui al precedente comma 2) dei settori affini i cui Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sono sottoscritti da almeno 2 delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori firmatarie della fonte istitutiva di cui al precedente articolo 1 comma 2).
- 4) Al fine di garantire una univoca interpretazione della presente norma si conviene di considerare "affini" i settori definiti dall'articolo 49, comma 1, lettera d) della legge 9 marzo 1989 n° 88 e successive modificazioni ed integrazioni come da allegato "A" alla fonte istitutiva di cui al precedente articolo 1, comma 2.

#### **ARTICOLO 4 - ASSOCIATI**

- 1) Sono associati a MARCO POLO-Fondo Pensione:
- a) i destinatari di cui al precedente articolo 3 che abbiano sottoscritto la domanda di adesione a MARCO POLO-Fondo Pensione;
- b) le imprese dalle quali tali destinatari dipendono;
- c) i lavoratori che percepiscono a carico di MARCO POLO-Fondo Pensione la pensione complementare di vecchiaia o la pensione complementare di anzianità.
- 2) I destinatari di cui al precedente articolo 3 aderiscono a MARCO POLO-Fondo Pensione, in conformità a quanto previsto nella fonte istitutiva di cui all'articolo 1 del presente Statuto, in modo volontario mediante sottoscrizione di una apposita domanda di adesione, reperibile presso i luoghi nei quali a norma del successivo comma 7) può essere promossa la raccolta delle adesioni, da presentare o inviare presso la sede legale del Fondo.
- 3) La facoltà dei lavoratori del settore affine di cui al comma 4 del precedente articolo 3 di divenire associati a MARCO POLO-Fondo Pensione, ferma restando l'adesione volontaria del lavoratore, deve essere preventivamente disciplinata con apposito accordo tra le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni datoriali stipulanti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento. Con il medesimo accordo è definito ogni aspetto relativo alla contribuzione e alla sua decorrenza.
- 4) Possono divenire associati a MARCO POLO-Fondo Pensione i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che applicano uno dei contratti di cui al precedente articolo 3, comma 1), iscritti a fondi o casse preesistenti alla data di costituzione di MARCO POLO-Fondo Pensione a condizione che i competenti organi del fondo o della cassa di cui si tratta deliberino la confluenza in MARCO POLO-Fondo Pensione e che tale confluenza sia autorizzata dal Consiglio di Amministrazione di MARCO POLO-Fondo Pensione. L'adesione a MARCO POLO-Fondo Pensione comporta la piena accettazione dello Statuto.
- 5) In mancanza della delibera di confluenza di cui sopra, i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che applicano uno dei contratti di cui al precedente articolo 3, comma 1, iscritti a fondi o casse preesistenti alla data di costituzione di MARCO POLO-Fondo Pensione diventano associati a MARCO POLO-Fondo Pensione se si avvalgono della facoltà di trasferimento della posizione pensionistica individuale prevista dalla normativa vigente. La domanda di associazione, indirizzata al Presidente di MARCO POLO-Fondo Pensione, deve essere corredata della documentazione stabilita con delibera del Consiglio di Amministrazione necessaria a provare l'eventuale status di "vecchio iscritto" agli effetti di legge.
- 6) Possono restare associati al Fondo, previo accordo sindacale stipulato ai sensi della normativa vigente in materia di trasferimenti di azienda o di ramo di azienda, i lavoratori che, a seguito di trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda, operato ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile e successive integrazioni e modificazioni, abbiano perso i requisiti di cui al precedente comma 1, a condizione che nell'impresa accipiente non operi analogo fondo di previdenza complementare.
- 7) La raccolta delle adesioni individuali può essere promossa:
- a) nei luoghi di lavoro dei destinatari ;
- b) nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori o promotori delle fonti istitutive;
- c) negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori o promotori delle fonti istitutive.
- 8) L'adesione a MARCO POLO-Fondo Pensione è preceduta dalla consegna al destinatario della scheda informativa relativa alle principali caratteristiche del Fondo approvata dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (di seguito denominata Commissione).
- 9) A seguito dell'iscrizione del lavoratore risulta iscritto a MARCO POLO-Fondo Pensione anche il datore di lavoro dal quale il medesimo lavoratore dipende. Per effetto dell'adesione i lavoratori e i datori di lavoro dai quali dipendono sono obbligati al versamento dei contributi secondo quanto stabilito dalle norme contrattuali

vigenti e sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel presente Statuto.

10) La sospensione del rapporto di lavoro per qualunque causa non determina la perdita della qualità di associato né interrompe l'anzianità ai fini della maturazione dei requisiti di godimento delle prestazioni.

11) Ai fini delle comunicazioni da parte di MARCO POLO-Fondo Pensione, gli associati possono eleggere domicilio presso il datore di lavoro in cui prestano servizio nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali.

### **TITOLO III ORGANI**

#### **ARTICOLO 5 - ORGANI**

1) Sono organi di MARCO POLO-Fondo Pensione:

- a) l'Assemblea dei Delegati
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Presidente e il Vice Presidente
- d) il Collegio dei Revisori.

2) La rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori negli organi del Fondo è disciplinata secondo il principio della pariteticità.

3) I componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei revisori contabili, nonché l'eventuale dirigente responsabile di MARCO POLO-Fondo Pensione, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre, nei loro confronti non devono sussistere le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2382 c.c. per i consiglieri e dall'articolo 2399 c.c. per i revisori contabili. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità e decadenza, comportano la decadenza dell'incarico.

4) Costituisce presupposto per la partecipazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei revisori contabili, nonché per l'assunzione della carica di dirigente responsabile di MARCO POLO-Fondo Pensione, l'assenza delle situazioni di incompatibilità sancite dall'articolo 8, comma 8 del D.M. Tesoro, 703/96.

#### **ARTICOLO 6 - L'ASSEMBLEA**

1) L'Assemblea è l'organo deliberativo di MARCO POLO-Fondo Pensione.

2) L'Assemblea è costituita da 48 Delegati, dei quali 24 eletti in rappresentanza dei lavoratori associati a MARCO POLO-Fondo Pensione e 24 eletti in rappresentanza dei datori di lavoro associati a MARCO POLO-Fondo Pensione fino al raggiungimento di 5000 adesioni. Al superamento di 5000 adesioni e comunque alla scadenza del mandato dell'Assemblea in carica, il numero dei componenti l'Assemblea dei delegati è elevato a 90, di cui 45 in rappresentanza dei datori di lavoro associati a Marco Polo-Fondo Pensione e 45 in rappresentanza dei lavoratori associati a Marco Polo-Fondo Pensione.

L'elezione dei Delegati avviene in base alle norme contenute nei Regolamenti Elettorali adottati dai soggetti sottoscrittori della fonte istitutiva di cui al precedente articolo 1 comma 2) quale parte integrante della medesima.

3) Le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea sono indette al raggiungimento di 3000 adesioni.

4) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

5) L'Assemblea dura in carica quattro anni.

6) I componenti dell'Assemblea sono rieleggibili.

7) Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal rispettivo Regolamento Elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.

#### **ARTICOLO 7 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA**

1) L'Assemblea:

- a) elegge e revoca i componenti il Consiglio di Amministrazione;
- b) elegge i componenti il Collegio dei Revisori e li revoca quando ricorra una giusta causa;
- c) esercita l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei revisori;
- d) approva il bilancio;
- e) determina il compenso degli amministratori e dei revisori;
- f) delibera le modifiche allo Statuto;
- g) delibera sulla esclusione degli associati;
- h) delibera lo scioglimento di MARCO POLO-Fondo Pensione;
- i) delibera su eventuali proposte, formulate dal Consiglio di Amministrazione, in materia di indirizzi generali dell'attività di MARCO POLO-Fondo Pensione;
- j) delibera su tutto quant'altro ad essa demandato per legge.

## **ARTICOLO 8 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

- 1) L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su delibera dello stesso Consiglio di Amministrazione, mediante avviso - contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare - da comunicare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.
- 2) In casi di particolare urgenza, la cui sussistenza è rimessa alla prudente valutazione del Presidente, è ammessa la convocazione telegrafica o via fax contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.
- 3) L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.
- 4) L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei Delegati, purché nella domanda sia indicato specificatamente l'ordine del giorno.

## **ARTICOLO 9 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA**

- 1) L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei Delegati e delibera a maggioranza dei presenti.
- 2) In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Delegati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 3) Per modificare lo Statuto di MARCO POLO-Fondo Pensione, l'Assemblea straordinaria delibera con le maggioranze di cui al successivo articolo 35.
- 4) Per deliberare lo scioglimento di MARCO POLO-Fondo Pensione, l'Assemblea straordinaria delibera con le maggioranze di cui al successivo articolo 36.
- 5) I delegati che siano allo stesso tempo componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero del Collegio dei Revisori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

## **ARTICOLO 10 - RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA**

- 1) I Delegati possono farsi rappresentare in Assemblea da altri Delegati della stessa rappresentanza cui appartengono.
- 2) La rappresentanza deve essere conferita per associato, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e non può essere conferita né agli Amministratori né ai Revisori.
- 3) La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive della medesima Assemblea.
- 4) La delega può essere rilasciata anche in calce all'avviso di convocazione.
- 5) Lo stesso Delegato non può essere portatore di più di una delega.

## **ARTICOLO 11 - VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA**

- 1) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
- 2) Il Presidente dell'Assemblea designa un Segretario ed eventualmente due scrutatori.
- 3) Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
- 4) Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
- 5) Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

## **ARTICOLO 12 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- 1) MARCO POLO-Fondo Pensione è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da 12 componenti.
- 2) In attuazione del principio di pariteticità metà degli amministratori sono eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori associati e metà sono eletti in rappresentanza dei datori di lavoro. A tal fine, i Delegati in rappresentanza dei lavoratori e i Delegati in rappresentanza dei datori di lavoro provvedono disgiuntamente alla elezione.
- 3) L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene:
  - a) sulla base di liste di candidati presentate, disgiuntamente, dalle Organizzazioni dei Datori e dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie della fonte istitutiva di cui al precedente articolo 1 comma 2), a condizione che le liste medesime siano sottoscritte da almeno un terzo dei Delegati in Assemblea eletti in rappresentanza dei datori di lavoro associati ovvero dei lavoratori associati.
  - b) sulla base di liste di candidati presentate disgiuntamente da almeno un terzo dei Delegati in Assemblea eletti in rappresentanza dei datori di lavoro associati ovvero dei lavoratori associati.
- 4) Le liste sono composte da un numero di candidati almeno pari al numero dei consiglieri eleggibili.
- 5) Il voto viene espresso contrassegnando la lista prescelta. Non è ammesso il voto di preferenza.
- 6) I Consiglieri in rappresentanza dei lavoratori associati sono eletti secondo le seguenti regole:
  - a) sono eletti consiglieri i candidati della lista che, ai primi due scrutini, abbia ottenuto il voto favorevole di almeno i due terzi degli aventi diritto;
  - b) a partire dal terzo scrutinio si procede al ballottaggio tra le due liste che nella precedente votazione



hanno ottenuto il maggior numero di voti e risultano eletti consiglieri i candidati della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti degli aventi diritto;

- c) nell'ambito di ciascuna lista i Consiglieri sono eletti secondo l'ordine progressivo di numerazione.
- 7) I Consiglieri in rappresentanza dei datori di lavoro associati sono eletti secondo le seguenti regole:
  - a) si calcola la percentuale di voti ottenuta da ciascuna lista dividendo il numero di voti validi ottenuti da ciascuna lista per il numero di voti validi complessivi;
  - b) si divide il numero dei Consiglieri fra le liste concorrenti che abbiano ottenuto voti validi in proporzione alla percentuali di voti validi ottenuti da ciascuna di esse;
  - c) qualora, per effetto della distribuzione percentuale, uno o più Consiglieri non siano stati attribuiti ad alcuna lista si procede all'attribuzione a favore delle liste che abbiano ottenuto il più elevato "resto";
  - d) nell'ambito di ciascuna lista i consiglieri sono eletti secondo l'ordine progressivo di presentazione.
- 8) I Consiglieri eletti in rappresentanza dei lavoratori associati ed i Consiglieri eletti in rappresentanza dei datori di lavoro associati costituiscono un collegio unico ed indivisibile e sono tenuti ad agire nell'esclusivo interesse del Fondo.
- 9) I Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

### **ARTICOLO 13 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- 1) Il Consiglio ha il compito di amministrare MARCO POLO-Fondo Pensione ed è investito dei più ampi poteri per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto.
- 2) In particolare il Consiglio di Amministrazione:
  - a) elegge nel proprio ambito il Presidente e il Vicepresidente; le cariche di Presidente e Vicepresidente spettano, rispettivamente ed a turno, ad un Consigliere in rappresentanza dei datori di lavoro associati e ad un Consigliere in rappresentanza dei lavoratori associati;
  - b) convoca l'assemblea e ne definisce l'ordine del giorno;
  - c) provvede all'organizzazione di MARCO POLO-Fondo Pensione;
  - d) definisce gli indirizzi generali di gestione di MARCO POLO-Fondo Pensione;
  - e) predispose il bilancio da sottoporre all'esame dell'Assemblea ordinaria e l'allegata relazione illustrativa in conformità alle disposizioni emanate dalla Commissione;
  - f) predispose il prospetto della composizione e del valore del patrimonio di MARCO POLO-Fondo Pensione, in conformità alle disposizioni emanate dalla Commissione;
  - g) definisce i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti nel rispetto della normativa vigente;
  - h) individua, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti e dal presente Statuto i soggetti cui affidare la gestione del patrimonio del Fondo scegliendoli tra quelli abilitati dalla legislazione vigente e stipula le relative convenzioni;
  - i) verifica i risultati di gestione mediante l'adozione di parametri oggettivi e confrontabili;
  - j) esercita i diritti di voto inerenti i valori mobiliari di proprietà del fondo;
  - k) individua la Banca depositaria e stipula la relativa convenzione;
  - l) individua l'Ente cui affidare la gestione dei servizi inerenti all'attività amministrativa del Fondo e stipula la relativa convenzione;
  - m) individua una o più imprese di assicurazione cui affidare la erogazione delle pensioni complementari;
  - n) propone all'Assemblea la scelta della società incaricata della revisione del bilancio di MARCO POLO-Fondo Pensione e stipula la relativa convenzione;
  - o) definisce il contenuto in dettaglio della scheda informativa relativa alle caratteristiche di MARCO POLO-Fondo Pensione, nel rispetto della normativa vigente e di quanto disposto dalla Commissione al cui esame la sottopone per la necessaria approvazione;
  - p) definisce i contenuti delle comunicazioni periodiche agli associati in materia di andamento finanziario ed amministrativo del Fondo nel rispetto delle disposizioni al riguardo emanate dalla Commissione;
  - q) vigila sull'insorgenza di situazioni che facciano presumere l'esistenza di un conflitto di interessi rilevante ai sensi della normativa vigente;
  - r) determina l'importo massimo della quota associativa annua;
  - s) ha facoltà di proporre le modifiche statutarie ritenute idonee ad un più funzionale assetto di MARCO POLO-Fondo Pensione;
  - t) ha l'obbligo di proporre le modifiche statutarie che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di contrastanti disposizioni di legge, di istruzioni della Commissione, di fonti secondarie o di fonti istitutive.
  - u) indice le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea e convoca l'Assemblea neoeletta per il suo insediamento entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti secondo quanto disposto al riguardo dal Regolamento Elettorale;
  - v) nomina, qualora ragioni di opportunità lo consiglino, il Dirigente Responsabile di MARCO POLO-Fondo Pensione;
  - w) riferisce alla Commissione, in presenza di vicende che possano incidere sull'equilibrio di MARCO POLO-Fondo Pensione i provvedimenti che si intendono adottare per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio. Tale compito spetta anche all'eventuale Dirigente Responsabile di MARCO POLO-Fondo Pensione.

#### **ARTICOLO 14 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- 1) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio, alla pianificazione dell'attività, ai programmi gestionali nonché per portare ad esecuzione le deliberazioni dell'Assemblea.
- 2) Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, sono fatte a mezzo raccomandata da spedire ai componenti il Consiglio e al Collegio dei Revisori almeno 15 giorni prima della data della riunione e nei casi di urgenza con telegramma o fax da inviare almeno 5 giorni prima della riunione.
- 3) Per la validità delle deliberazioni, quando lo Statuto non disponga diversamente, occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 4) Per le deliberazioni aventi ad oggetto le materie di cui ai successivi articoli 27, 28 e 29 è comunque necessaria la presenza di almeno due Amministratori, uno in rappresentanza dei lavoratori ed uno in rappresentanza dei datori di lavoro, in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 4, comma 2 lettere a) o b), del Decreto del Ministro del Lavoro n. 211 del 14 gennaio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 5) Le deliberazioni aventi ad oggetto le materie di cui ai successivi articoli 27, 28, 29 e 31 nonché le materie di cui al precedente articolo 13, comma 2, lettere a), g), h), i), j), k), l), m), n), r), s) e v) sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti.
- 6) Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei Consiglieri presenti.
- 7) Delle riunioni del Consiglio è redatto, su apposito libro, il relativo verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato, volta per volta, dal Consiglio.

#### **ARTICOLO 15 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI**

- 1) Qualora durante il mandato vengano a cessare per qualsiasi motivo uno o più Amministratori, il Consiglio di Amministrazione convoca entro 40 giorni i Delegati della parte cui gli Amministratori cessati dalla carica facevano riferimento. I Delegati provvedono alla sostituzione degli Amministratori cessati ai sensi del precedente articolo 12.
- 2) Se vengono a cessare tutti gli Amministratori il Collegio dei Revisori deve convocare d'urgenza l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione. Il Collegio dei Revisori, fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
- 3) Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a 3 riunioni consecutive del Consiglio sono da considerarsi decaduti dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.
- 4) Gli amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

#### **ARTICOLO 16 - RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI**

- 1) Ai sensi dell'articolo 15 comma 1 del Decreto Legislativo n° 124 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni agli Amministratori si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2395 e 2396 del codice civile.
- 2) Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche al Presidente di MARCO POLO-Fondo Pensione.
- 3) In caso di revoca di uno o più Amministratori si applicano le norme di cui all'articolo 15 del presente Statuto.
- 4) L'azione di responsabilità contro gli Amministratori è deliberata dall'Assemblea ed è esercitata dai nuovi amministratori o dai liquidatori.
- 5) La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare.

#### **ARTICOLO 17 - IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE**

- 1) Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale di MARCO POLO-Fondo Pensione e sta per esso in giudizio.
- 2) Il Presidente è eletto, nel rispetto del principio di alternanza, a turno tra i Consiglieri che siedono in Consiglio in rappresentanza dei datori di lavoro associati e i Consiglieri che siedono in Consiglio in rappresentanza dei lavoratori associati.
- 3) Il Vice Presidente deve essere eletto tra i Consiglieri che appartengono alla componente che non ha espresso il Presidente.
- 4) Presidente e Vice Presidente, indipendentemente dalla durata effettiva del loro mandato, cessano dalla carica alla scadenza del mandato del consiglio di Amministrazione che li ha eletti.
- 5) Il Presidente ha facoltà di compiere, previa informazione e consultazione del Vice Presidente e con le modalità stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione, tutti gli atti di ordinaria amministrazione, compresa la facoltà di accendere conti correnti bancari. Gli atti comportanti disposizioni di pagamento sono adottati a firma congiunta del Presidente e del Vice Presidente.
- 6) Il Presidente di MARCO POLO-Fondo Pensione:
  - a) sovrintende al funzionamento di MARCO POLO-Fondo Pensione;
  - b) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione;

- c) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- d) su esplicito mandato del Consiglio stipula le convenzioni in nome e per conto di MARCO POLO-Fondo Pensione;
- e) tiene i rapporti con gli organismi esterni e di Vigilanza;
- f) comunica alla Commissione le situazioni di conflitto di interesse che siano venute ad esistenza, specificandone la natura;
- g) trasmette alla Commissione ogni variazione della fonte istitutiva di cui al precedente articolo 1, comma 2, unitamente ad una nota nella quale sono evidenziate le modifiche apportate;
- h) svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio.
- 7) Il Presidente ha l'obbligo di riferire alla Commissione, in presenza di vicende che possano incidere sull'equilibrio di MARCO POLO-Fondo Pensione, i provvedimenti che si intendono adottare per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
- 8) Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare una parte delle proprie funzioni al Vice Presidente o ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione.
- 9) Il Vice Presidente sostituisce, in caso di impedimento o assenza, il Presidente.

#### **ARTICOLO 18 - COLLEGIO DEI REVISORI**

- 1) Il Collegio dei Revisori è costituito da 4 componenti effettivi e 2 supplenti eletti dall'Assemblea in rappresentanza paritetica dei lavoratori associati e dei datori di lavoro associati.
- 2) Il Presidente del Collegio effettua la convocazione, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, a mezzo raccomandata da spedire ai componenti il Collegio almeno 15 giorni prima della data della riunione e nei casi di urgenza con telegramma o fax da inviare almeno 5 giorni prima della riunione. Il Presidente del Collegio è eletto dai Revisori nel proprio seno.
- 3) L'elezione del Collegio dei Revisori avviene:
  - a) sulla base di liste di candidati presentate, disgiuntamente, dalle Organizzazioni dei Datori e dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie della fonte istitutiva di cui al precedente articolo 1 comma 2), a condizione che le liste medesime siano sottoscritte da almeno un terzo dei Delegati in Assemblea eletti in rappresentanza dei datori di lavoro associati ovvero dei lavoratori associati;
  - b) sulla base di liste di candidati presentate da almeno un terzo dei Delegati in Assemblea eletti in rappresentanza dei datori di lavoro associati ovvero dei lavoratori associati.
- 4) Le liste sono composte da un numero di candidati almeno pari al numero dei revisori eleggibili, effettivi e supplenti.
- 5) Il voto viene espresso contrassegnando la lista prescelta. Non è ammesso il voto di preferenza.
- 6) I Revisori, effettivi e supplenti, in rappresentanza dei lavoratori associati sono eletti secondo le seguenti regole:
  - a) sono eletti Revisori i candidati della lista che, ai primi due scrutini, abbiano ottenuto il voto favorevole di almeno i due terzi degli aventi diritto;
  - b) a partire dal terzo scrutinio si procede al ballottaggio tra le due liste che nella precedente votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti e risultano eletti Revisori i candidati della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti degli aventi diritto;
  - c) nell'ambito di ciascuna lista i Revisori sono eletti secondo l'ordine progressivo di numerazione.
- 7) I Revisori, effettivi e supplenti, in rappresentanza dei datori di lavoro associati sono eletti secondo le seguenti regole:
  - a) si calcola la percentuale di voti ottenuta da ciascuna lista dividendo il numero di voti validi ottenuti da ciascuna lista per il numero di voti validi complessivi;
  - b) si divide il numero dei Revisori fra le liste concorrenti che abbiano ottenuto voti validi in proporzione alla percentuali di voti validi ottenuti da ciascuna di esse;
  - c) qualora, per effetto della distribuzione percentuale, uno o più Revisori non siano stati attribuiti ad alcuna lista si procede all'attribuzione a favore delle liste che abbiano ottenuto il più elevato "resto";
  - d) nell'ambito di ciascuna lista i Revisori sono eletti in ordine progressivo di presentazione.
- 8) I Revisori eletti in rappresentanza dei lavoratori associati ed i Revisori eletti in rappresentanza dei datori di lavoro associati costituiscono un collegio unico ed indivisibile e sono tenuti ad agire nell'esclusivo interesse del Fondo. Il Collegio dei Revisori delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta e redige il processo verbale di ogni riunione.
- 9) I Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
- 10) Al Collegio spettano i compiti ed i doveri previsti dall'articolo 2403 e seguenti del Codice Civile.
- 11) I Revisori hanno l'obbligo di segnalare alla Commissione eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo ed i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio stesso nonché di segnalare le irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro ufficio. In particolare, in caso di gravi irregolarità suscettibili di incidere sulla corretta gestione e sul corretto funzionamento di MARCO POLO-Fondo Pensione, il Presidente del Collegio dei revisori ha l'obbligo di inviare alla Commissione copia dei verbali delle riunioni del Collegio nelle quali le suddette irregolarità sono state riscontrate nonché, qualora si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio, copia dei verbali delle riunioni del Collegio nelle quali le medesime irregolarità sono state escluse.
- 12) Ai sensi dell'articolo 15 comma 2 del Decreto Legislativo n° 124 del 1993 e successive modifiche ed integrazioni, nei confronti dei componenti il Collegio dei Revisori si applica l'articolo 2407 del Codice civile.
- 13) L'azione di responsabilità nei confronti dei Revisori è disciplinata ai sensi dell'articolo 16 del presente

Statuto.

- 14) Il Revisore che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito dal supplente nominato in rappresentanza delle rispettive parti.
- 15) La carica di componente del Collegio dei Revisori è incompatibile con la posizione di dipendente di MARCO POLO-Fondo Pensione.
- 16) I Revisori devono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee dei Delegati.

#### **TITOLO IV PRESTAZIONI, TRASFERIMENTI E RISCATTI**

##### **ARTICOLO 19 - BENEFICIARI E PRESTAZIONI**

- 1) Ai lavoratori associati che hanno maturato il diritto a percepire la pensione di vecchiaia o di anzianità a carico del sistema pensionistico pubblico il Fondo eroga la prestazione pensionistica complementare alle condizioni di seguito definite.
- 2) MARCO POLO-Fondo Pensione opera in regime di contribuzione definita ed eroga le seguenti prestazioni pensionistiche complementari:
  - a) pensione complementare di vecchiaia;
  - b) pensione complementare di anzianità.
- 3) Il lavoratore associato matura il diritto alla pensione complementare di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile prevista nel regime dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, con un minimo di dieci anni di associazione a MARCO POLO-Fondo Pensione.
- 4) Il lavoratore associato matura il diritto alla pensione complementare di anzianità solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa comportante la partecipazione a MARCO POLO-Fondo Pensione nel concorso del requisito di almeno 15 anni di partecipazione a MARCO POLO-Fondo Pensione e di una età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell'ordinamento obbligatorio di appartenenza.
- 5) Il lavoratore che al momento della cessazione del rapporto di lavoro implicante il venir meno dei requisiti di partecipazione a MARCO POLO-Fondo Pensione, non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche, può riscattare la propria posizione individuale maturata presso MARCO POLO-Fondo Pensione. La liquidazione dell'importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta del riscatto.
- 6) L'anzianità di associazione che il lavoratore associato abbia maturato presso altri fondi pensione è equiparata all'anzianità di associazione maturata all'interno di MARCO POLO-Fondo Pensione.
- 7) Il lavoratore associato può richiedere che un importo pari al massimo al 50% della pensione complementare maturata, gli sia liquidato in forma capitale sulla base del valore attuale demografico-finanziario della prestazione stessa. La scelta in merito alla opzione di cui al presente comma compete solo ed esclusivamente al lavoratore associato, il quale è tenuto ad esercitare tale facoltà all'atto della presentazione della domanda di pensionamento. Qualora l'importo annuo che si ottiene convertendo in pensione complementare annua a favore del lavoratore associato quanto maturato sulla posizione individuale risulti inferiore rispetto a quello dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge n. 335/95, il lavoratore associato può optare per la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato.
- 8) Le prestazioni pensionistiche complementari sono commisurate ai contributi effettivamente versati nonché ai proventi realizzati per effetto dell'impiego dei contributi medesimi e sono determinate secondo criteri di corrispettività ed in conformità al principio della capitalizzazione.
- 9) Per la erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita MARCO POLO-Fondo Pensione stipula apposita convenzione con imprese assicuratrici di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n° 174 e successive modificazioni ed integrazioni autorizzate allo svolgimento dell'attività di assicurazione legata alla durata della vita umana di cui al Ramo I del punto A della tabella compresa nell'allegato I) al medesimo Decreto. La convenzione deve necessariamente prevedere i principi che regolano la clausola di reversibilità delle prestazioni pensionistiche nonché i criteri da utilizzare per l'adeguamento delle rendite periodiche.

##### **ARTICOLO 20 - DEROGHE AL REGIME DELLE PRESTAZIONI**

- 1) Ai lavoratori associati che provengano da altri fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta, sulla base della documentazione prodotta, la qualifica di "vecchi iscritti" agli effetti di legge, non si applicano i commi 3) , 4) e 7) del precedente articolo 19.
- 2) Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso di cui alle richiamate disposizioni statutarie e possono optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione pensionistica.

##### **ARTICOLO 21 - CESSAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

- 1) Il passaggio alla qualifica di dirigente o la risoluzione del rapporto di lavoro con le imprese che applicano i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui al precedente articolo 3, qualora avvenga per motivi diversi dal pensionamento, determina la cessazione dei requisiti di partecipazione a MARCO POLO-Fondo Pensione.
- 2) Conservano la qualità di associati i lavoratori i quali, a seguito di pensionamento, percepiscono a carico di MARCO POLO-Fondo Pensione la pensione complementare di vecchiaia o di anzianità di cui al precedente articolo 19.

- 3) Il lavoratore associato nei cui confronti vengano meno i requisiti di partecipazione a MARCO POLO-Fondo Pensione deve comunicare la scelta tra una delle seguenti opzioni:
- a) trasferimento della intera posizione pensionistica presso un altro Fondo pensione, cui il lavoratore associato acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
  - b) trasferimento della intera posizione pensionistica presso una forma pensionistica individuale;
  - c) riscatto della intera posizione pensionistica con conseguente liquidazione in forma capitale delle prestazioni maturate;
  - d) conservazione della posizione pensionistica in assenza di contribuzione.
- 4) Al trasferimento o al riscatto della posizione pensionistica si procede sulla base di una esplicita richiesta del lavoratore associato, da presentare con le modalità stabilite al riguardo con delibera del Consiglio di Amministrazione.
- 5) Gli adempimenti relativi a carico di MARCO POLO-Fondo Pensione devono essere effettuati entro i successivi sei mesi.
- 6) In mancanza di esplicita richiesta di riscatto o di trasferimento si procede senz'altro alla conservazione della posizione ai sensi della lettera d) del precedente comma 3.
- 7) La richiesta di trasferimento o di riscatto ai fini della cessazione dell'obbligo di contribuzione produce effetti dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
- 8) Il lavoratore associato, anche in costanza dei requisiti di partecipazione a MARCO POLO-Fondo Pensione, ha facoltà di chiedere il trasferimento dell'intera posizione pensionistica presso un altro fondo pensione o una forma pensionistica individuale alle seguenti condizioni:
- a) non prima che abbia maturato almeno cinque anni di associazione nei primi cinque anni di vita di MARCO POLO-Fondo Pensione;
  - b) non prima che abbia maturato almeno tre anni di associazione a partire dal sesto anno di vita di MARCO POLO-Fondo Pensione.
- 9) La richiesta di trasferimento deve essere inoltrata con le modalità stabilite al riguardo dal Consiglio di Amministrazione.
- 10) Gli adempimenti relativi a carico di MARCO POLO-Fondo Pensione sono espletati entro il termine massimo di 6 mesi decorrenti dal giorno del ricevimento della richiesta.
- 11) Il lavoratore associato che eserciti la facoltà di trasferimento di cui al presente articolo, perde la qualità di associato a MARCO POLO-Fondo Pensione. Conseguentemente l'obbligo di versare i contributi a carico sia del lavoratore che dell'impresa cessa a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla presentazione della relativa istanza.
- 12) In caso di decesso del lavoratore associato a MARCO POLO-Fondo Pensione prima del pensionamento per vecchiaia, la posizione individuale dello stesso è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico del lavoratore, dai genitori; in mancanza di tali soggetti valgono le diverse disposizioni del lavoratore associato, in assenza delle quali la posizione resta acquisita a MARCO POLO-Fondo Pensione.
- 13) La richiesta di riscatto da parte degli aventi diritto deve essere inoltrata con le modalità stabilite al riguardo con delibera del Consiglio di Amministrazione.
- 14) Il valore della posizione individuale oggetto di trasferimento o di riscatto è pari all'importo risultante al primo giorno di valorizzazione del patrimonio di MARCO POLO-Fondo Pensione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto della posizione.

## **ARTICOLO 22 - ANTICIPAZIONI**

- 1) L'iscritto al fondo da almeno otto anni può conseguire un'anticipazione delle prestazioni a valere anche sull'intera posizione individuale maturata per eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.449, con facoltà di reintegrare la propria posizione nel fondo secondo modalità stabilite dal fondo stesso. Non sono ammesse altre anticipazioni o riscatti diversi da quello di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 124 del 1993. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per avvalersi della facoltà di cui al presente comma sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale.
- 2) Il Fondo non può assumere o concedere prestiti.

## **TITOLO V CONTRIBUZIONI E SPESE**

### **ARTICOLO 23 - ENTRATE - PATRIMONIO**

- 1) Le entrate di MARCO POLO-Fondo Pensione sono costituite:
- a) dalle quote di iscrizione "una tantum" nella misura determinata dalle fonti istitutive di cui al precedente articolo 1, comma 2, e successive modificazioni ed integrazioni;
  - b) dai contributi versati dai lavoratori associati e dai datori di lavoro nella misura determinata dalla fonte

istitutiva di cui al precedente articolo 1, comma 2, e successive modificazioni ed integrazioni;

- c) dai contributi consistenti in quote di TFR nella misura determinata dalla fonte istitutiva di cui al precedente articolo 1, comma 2, e successive modificazioni ed integrazioni;
  - d) dalle somme versate dai datori di lavoro associati per il caso di ritardato od omesso versamento dei contributi dovuti in conformità a quanto previsto dalla fonte istitutiva di cui al precedente articolo 1, comma 2, e successive modificazioni ed integrazioni;
  - e) dalle somme relative alle posizioni pensionistiche trasferite da altri Fondi Pensione;
  - f) dagli interessi, dai frutti, dai dividendi e da ogni altro provento derivante dall'impiego dei contributi di cui sopra;
  - g) da ogni altra entrata finalizzata a realizzare l'oggetto sociale di cui MARCO POLO-Fondo Pensione divenga titolare.
  - h) dalle somme provenienti dalla acquisizione a MARCO POLO-Fondo Pensione delle posizioni individuali dei lavoratori associati deceduti in assenza dei beneficiari di cui al precedente articolo 21 comma 12).
- 2) Il patrimonio di MARCO POLO-Fondo Pensione è costituito da ogni bene o credito di cui, a qualsiasi titolo, MARCO POLO-Fondo Pensione divenga proprietario o titolare.
  - 3) Sul patrimonio gravano le uscite destinate all'erogazione delle prestazioni, ai trasferimenti di posizione, alle anticipazioni, ai riscatti e a tutte le spese sostenute da MARCO POLO-Fondo Pensione.

#### **ARTICOLO 24 - CONTRIBUTI**

- 1) I lavoratori associati e i datori di lavoro associati sono tenuti al versamento dei contributi previsti dalle fonti istitutive di cui al precedente articolo 1, comma 2, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Con l'atto di adesione il lavoratore associato conferisce delega al datore di lavoro a trattenere dai compensi spettanti quanto dovuto a titolo di contribuzione a MARCO POLO-Fondo Pensione.
- 3) E' fatta salva la facoltà del lavoratore associato di effettuare versamenti volontari aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal precedente comma 1 entro il limite massimo di deducibilità fiscale previsto dalla normativa vigente.
- 4) L'obbligo di contribuzione a MARCO POLO-Fondo Pensione a carico del datore di lavoro cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro con il lavoratore dipendente ovvero in caso di promozione alla qualifica di dirigente.
- 5) L'obbligo di contribuzione a MARCO POLO-Fondo Pensione a carico del lavoratore cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro solo quando ciò determini la cessazione dei requisiti di partecipazione al Fondo ovvero a seguito della promozione alla qualifica di dirigente.
- 6) La richiesta del lavoratore associato di avvalersi, in costanza dei requisiti di partecipazione a MARCO POLO-Fondo Pensione, della facoltà di trasferire l'intera posizione pensionistica presso un fondo pensione aperto o una forma pensionistica individuale ai sensi del precedente articolo 21, comma 7, determina, a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla presentazione dell'istanza, la cessazione dell'obbligo di contribuzione a MARCO POLO-Fondo Pensione sia in capo al datore di lavoro che in capo al lavoratore.
- 7) In caso di sospensione del rapporto di lavoro con corresponsione di retribuzione intera o ridotta, la contribuzione a carico sia del datore di lavoro che dei lavoratori associati è commisurata al trattamento retributivo effettivamente dovuto dalle imprese ai sensi delle disposizioni di legge o degli accordi collettivi di lavoro vigenti.
- 8) In caso di sospensione del rapporto di lavoro con sospensione integrale della retribuzione, o in caso di aspettativa non retribuita, la contribuzione a carico dei datori di lavoro è sospesa, ferma restando la facoltà del lavoratore associato a MARCO POLO-Fondo Pensione di proseguire volontariamente il versamento della contribuzione a suo carico ove consentito dalla normativa vigente.
- 9) Ai fini della regolarizzazione dell'obbligo contributivo, per il caso di mancato o tardivo versamento, il datore di lavoro è tenuto a versare al Fondo, con le modalità definite dalle norme operative interne, un importo pari alla contribuzione oggetto di regolarizzazione maggiorato dell'eventuale incremento percentuale del valore della quota del Fondo registrato nel periodo di mancato o tardivo versamento, comunque in misura non inferiore al tasso di interesse legale. Il datore di lavoro è, inoltre, tenuto al versamento di un ulteriore importo pari agli interessi di mora calcolati in base al tasso di interesse legale maggiorato di 2 punti percentuali, fatta salva la facoltà del consiglio di amministrazione di intraprendere tutte le azioni ritenute utili per la tutela degli interessi di MARCO POLO-Fondo Pensione. I suddetti interessi di mora sono direttamente destinati alla copertura degli oneri amministrativi del Fondo. Il datore di lavoro è tenuto a risarcire MARCO POLO-Fondo Pensione di eventuali danni di natura economica e/o patrimoniale causati dal ritardato versamento.

#### **ARTICOLO 25 - REGIME DELLE SPESE**

- 1) La quota di iscrizione "una tantum" a MARCO POLO-Fondo Pensione, nella misura ed alle condizioni previste dalle fonti istitutive di cui al precedente articolo 1, comma 2, e successive modificazioni ed integrazioni, deve essere versata a cura dei datori di lavoro nel rispetto di quanto eventualmente disposto al riguardo dal Consiglio di Amministrazione.
- 2) La quota associativa annua è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione di MARCO POLO-Fondo Pensione ed è indicata nella scheda informativa per i potenziali aderenti di cui al precedente articolo 4 comma 8).
- 3) La quota di iscrizione e la quota associativa annua non sono accreditate sulle posizioni individuali degli iscritti in quanto destinate direttamente alla copertura degli oneri amministrativi e di funzionamento di MARCO POLO-Fondo Pensione.
- 4) Gravano sulle risorse affidate in gestione le spese per il servizio della Banca Depositaria, le commissioni

relative al servizio di gestione finanziaria, gli oneri di intermediazione finanziaria.

#### **ARTICOLO 26 - I CONTI INDIVIDUALI**

- 1) A nome di ciascun lavoratore associato viene aperta una posizione individuale a decorrere dalla data di adesione a MARCO POLO-Fondo Pensione, denominata Conto Individuale.
- 2) Al Conto Individuale vengono accreditati i contributi complessivamente versati a favore del lavoratore associato nonché i rendimenti ottenuti per effetto della gestione finanziaria, al netto di ogni onere amministrativo e di funzionamento di MARCO POLO-Fondo Pensione nonché degli oneri di intermediazione e di gestione finanziaria nonché degli oneri relativi al servizio di Banca Depositaria.
- 3) Dal Conto Individuale vengono prelevate le disponibilità necessarie per il pagamento delle prestazioni, delle anticipazioni, dei trasferimenti e dei riscatti.

### **TITOLO VI**

#### **GESTIONE DEL PATRIMONIO**

##### **ARTICOLO 27 - IMPIEGO DELLE RISORSE**

- 1) Le risorse di MARCO POLO-Fondo Pensione devono essere gestite, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente, in maniera sana e prudente avendo riguardo agli obiettivi di:
  - diversificazione degli investimenti;
  - efficiente gestione del portafoglio;
  - diversificazione dei rischi;
  - massimizzazione dei rendimenti netti.
- 2) I criteri generali per la individuazione e la ripartizione del rischio in materia di investimenti sono definiti con delibera del Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle norme del presente Statuto, delle disposizioni legislative vigenti ed in particolare di quanto stabilito dal Decreto del Ministro del Tesoro 21 Novembre 1996, n.703 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 3) MARCO POLO-Fondo Pensione può attuare una gestione articolata su più linee di investimento.
- 4) Tuttavia, nella fase di avvio MARCO POLO-Fondo Pensione attua una gestione caratterizzata da una unica linea di investimento. Il passaggio alla gestione articolata su più linee di investimento è deliberato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dall'Assemblea mediante modifica statutaria.

##### **ARTICOLO 28 - GESTIONE IN REGIME DI CONVENZIONE**

- 1) Le risorse di MARCO POLO-Fondo Pensione sono integralmente affidate in gestione a soggetti abilitati dalla normativa vigente.
- 2) I soggetti gestori sono individuati dal Consiglio di Amministrazione secondo la procedura di cui all'art. 6, comma 4-bis, del D.lgs. n. 124/93, richiedendo offerte contrattuali attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani tra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale a soggetti abilitati ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.lgs. n. 124/93, selezionati sulla base di parametri qualitativi e quantitativi consolidati allo stato di conoscenza del mercato finanziario ed assicurativo, e con esclusione di soggetti appartenenti ad identici gruppi societari o comunque legati da rapporti, diretti o indiretti, di controllo. A tal fine il Consiglio di Amministrazione si adegua alle istruzioni della Commissione. La procedura di cui al presente comma si applica altresì alle altre ipotesi in cui la legge richiede una previa selezione nella stipula di convenzioni.
- 3) Le convenzioni sottoscritte con i gestori devono in ogni caso indicare:
  - a) le linee generali di indirizzo dell'attività dei gestori convenzionati;
  - b) le modalità con le quali possono essere modificate le suddette linee di indirizzo;
  - c) i termini e le modalità dell'eventuale recesso;
  - d) l'attribuzione a MARCO POLO-Fondo Pensione della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari in cui risultano investite le risorse.
- 4) Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a verificare i risultati conseguiti dai gestori sulla base di parametri oggettivi e confrontabili avendo riguardo alle disposizioni emanate al riguardo dalla Commissione.
- 5) Il gestore a cui sia stato sottratto l'incarico per effetto dell'esercizio da parte di MARCO POLO-Fondo Pensione del diritto di recesso ovvero il gestore che eserciti in proprio la facoltà di recesso è tenuto a redigere un rendiconto finale di gestione mentre il gestore subentrante deve redigere un inventario iniziale. Il trasferimento della gestione finanziaria deve avvenire previa sottoscrizione della convenzione con il diverso soggetto gestore.

##### **ARTICOLO 29 - BANCA DEPOSITARIA**

- 1) Le risorse di MARCO POLO-Fondo Pensione affidate in gestione sono depositate, mediante stipulazione di una apposita convenzione di custodia, presso una Banca in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente.
- 2) Alla Banca Depositaria sono attribuiti i compiti previsti dall'art. 38 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
- 3) La Banca depositaria è responsabile nei confronti di MARCO POLO-Fondo Pensione e degli associati di ogni pregiudizio da questi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi.
- 4) La Banca Depositaria è scelta dal Consiglio di Amministrazione in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6 ter del Decreto Legislativo n. 124 del 1993.
- 5) Le modalità di sostituzione della Banca Depositaria sono definite nella convenzione. In ogni caso, la banca depositaria a cui sia stato sottratto l'incarico per effetto dell'esercizio da parte di MARCO POLO-Fondo

Pensione del diritto di recesso ovvero la banca depositaria che eserciti in proprio la facoltà di recesso è tenuta a redigere un rendiconto finale dei titoli e dei valori oggetto di custodia mentre la banca depositaria subentrante deve redigere un inventario iniziale. La sostituzione della banca depositaria deve avvenire previa sottoscrizione della convenzione con diverso soggetto.

#### **ARTICOLO 30 - Conflitti di Interesse**

- 1) Il Presidente di MARCO POLO-Fondo Pensione, con la collaborazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, vigila sull'insorgenza di situazioni che facciano presumere l'esistenza di un conflitto di interessi rilevante ai sensi della normativa vigente.
- 2) Il Presidente del Fondo è tenuto a comunicare alla Commissione le fattispecie di conflitto di interessi derivanti da operazioni effettuate dal gestore e rilevanti ai sensi della normativa vigente quando ne sia stato informato ad opera del gestore medesimo o quando, comunque, ne sia venuto a conoscenza.
- 3) Si considerano rilevanti, ai fini della individuazione di altre situazioni di conflitto di interessi, le fattispecie disciplinate dal Decreto del Ministro del Tesoro n° 703/96 e successive modificazioni ed integrazioni nonché ogni altra situazione individuata da sopravvenienti disposizioni di legge o di decreti dei Ministri di volta in volta competenti.
- 4) Il Presidente del Fondo informa la Commissione dell'esistenza delle fattispecie di conflitto di cui al comma precedente e comunica la insussistenza di condizioni che possano determinare distorsioni nella gestione efficiente delle risorse del Fondo ovvero una gestione delle risorse del Fondo non conforme all'esclusivo interesse degli associati.

### **TITOLO VII**

#### **GESTIONE AMMINISTRATIVA, SISTEMA DI CONTABILITA' E TRASPARENZA**

#### **ARTICOLO 31 - GESTIONE AMMINISTRATIVA**

- 1) A MARCO POLO-Fondo Pensione spetta curare ogni attività inerente la sua gestione amministrativa e, in particolare, alla:
  - tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con la banca depositaria;
  - tenuta della contabilità;
  - raccolta e gestione delle adesioni;
  - verifica delle posizioni contributive individuali dei lavoratori associati;
  - gestione delle prestazioni;
  - predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
  - predisposizione della modulistica e dei prospetti informativi, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche ai lavoratori associati;
  - adempimenti fiscali e civilistici.
- 2) Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6 ter del Decreto Legislativo n. 124 del 1993.
- 3) Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, MARCO POLO-Fondo Pensione adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente e a consentire l'accesso agli aventi diritto alle informazioni sulle singole posizioni previdenziali presso le articolazioni dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive.

#### **ARTICOLO 32 - SISTEMA DI CONTABILITA' E DETERMINAZIONE DEL VALORE E DEL RENDIMENTO DEL PATRIMONIO**

- 1) Il Consiglio di Amministrazione di MARCO POLO-Fondo Pensione cura la tenuta delle seguenti scritture contabili:
  - a) il libro giornale nel quale sono annotate, cronologicamente, le operazioni di incasso dei contributi e il pagamento delle prestazioni;
  - b) il bilancio di MARCO POLO-Fondo Pensione;
  - c) ogni altra scrittura contabile richiesta dalla Commissione.
- 2) Le scritture contabili di cui al presente articolo ed il bilancio di MARCO POLO-Fondo Pensione sono redatti in conformità alle disposizioni emanate al riguardo dalla Commissione.

#### **ARTICOLO 33 - ESERCIZIO SOCIALE**

- 1) L'esercizio sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, sottopone all'esame dell'Assemblea il bilancio di MARCO POLO-Fondo Pensione.

#### **ARTICOLO 34 - TRASPARENZA**

- 1) Il rapporto tra MARCO POLO-Fondo Pensione e gli associati è improntato alla massima trasparenza ed è finalizzato al costante aggiornamento sull'andamento amministrativo e finanziario di MARCO POLO-Fondo Pensione.
- 2) Ciascun lavoratore associato riceve annualmente un prospetto individuale contenente informazioni



dettagliate sull'ammontare dei contributi versati sul proprio conto individuale, sull'impiego delle risorse e sui risultati conseguiti nella gestione medesima.

3) Ciascun pensionato riceve annualmente, secondo le modalità definite con delibera del Consiglio di Amministrazione, un prospetto individuale contenente informazioni dettagliate sull'ammontare della pensione corrisposta nel corso dell'anno e sull'eventuale adeguamento delle prestazioni nel rispetto dell'equilibrio attuariale e finanziario della gestione.

4) In ogni caso, la predisposizione delle misure di trasparenza nei rapporti con gli associati è effettuata in conformità alle disposizioni emanate dalla Commissione.

## **TITOLO VIII**

### **MODIFICHE STATUTARIE - SCIoglimento - CONTROVERSIE**

#### **ARTICOLO 35 - MODIFICHE STATUTARIE**

1) Le modifiche del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea.

2) L'Assemblea chiamata a modificare lo Statuto è regolarmente costituita, anche in seconda convocazione, con la presenza di almeno tre quarti dei Delegati.

3) La delibera è valida se adottata con il voto favorevole di almeno i 2/3 degli intervenuti.

4) Il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di adeguare lo statuto di MARCO POLO-Fondo Pensione in caso di sopravvenienza di contrastanti previsioni di legge, di fonti secondarie o delle fonti istitutive nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dal D.lgs. n. 124/93, nonché in caso di richieste della Commissione. Dette modifiche sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei delegati alla prima occasione utile.

5) Le deliberazioni aventi ad oggetto modifiche statutarie devono essere sottoposte ad approvazione della Commissione.

#### **ARTICOLO 36 - SCIoglimento**

1) Oltre che per le cause derivanti da disposizioni di legge, MARCO POLO-Fondo Pensione si scioglie per deliberazione dell'Assemblea.

2) L'Assemblea chiamata a pronunciarsi sullo scioglimento di MARCO POLO-Fondo Pensione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei Delegati, anche in seconda convocazione.

3) La delibera relativa è valida se adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati, anche in seconda convocazione.

4) La delibera che determina lo scioglimento di MARCO POLO-Fondo Pensione stabilisce i criteri della liquidazione e nomina i liquidatori per gli adempimenti di legge, determinandone i poteri.

5) In ogni caso i liquidatori provvedono alla intestazione diretta della copertura assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica.

6) I lavoratori associati che non abbiano maturato i requisiti di accesso alle prestazioni di cui al precedente articolo 19 hanno facoltà di trasferire l'intera posizione pensionistica presso un altro fondo pensione o una forma pensionistica individuale ovvero facoltà di riscattarla.

#### **ARTICOLO 37 - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI**

1) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alla normativa vigente ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

---